

DISPONE

che sia data idonea forma di pubblicità della proposta e del decreto sul sito di procedure.it, con spese a carico del debitore istante, a cura del liquidatore e che il presente decreto sia trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e presso il PRA competenti;

che sia sottratto alla liquidazione, in quanto necessario al sostentamento del nucleo familiare dei ricorrenti l'importo di € 1.800,00 mensili e che le restanti somme siano depositate mensilmente in un conto acceso presso un istituto di credito scelto dal liquidatore e vincolato all'ordine dello stesso, perché possano essere destinate al soddisfacimento dei creditori;

che l'esperto, laddove non vi abbia già provveduto, ai sensi dell'art. 14 ter co. 4, dia immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, dell'apertura della procedura di liquidazione.

che, ai sensi dell'art 14 quinquies L. 3/2012, sino al momento in cui la procedura sarà conclusa, non vengano, a pena di nullità, iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ritenuto che compete al liquidatore - in caso di procedure esecutive immobiliari pendenti - la valutazione in ordine all'eventuale opportunità di subentrare nelle dette procedure esecutive, come previsto dall'art.14 nonies comma 2° della legge 3/2012, ma che lo stesso va inviato a relazionare in ordine alle ragioni dell'eventuale mancato esercizio di detta facoltà di subentro.

che il liquidatore provveda a relazionare – almeno con cadenza semestrale – sullo stato di avanzamento della procedura nonché in ordine alla mancata costituzione del fondo spese o con riferimento a qualsiasi iniziativa dei debitori eventualmente volta ad ostacolare il celere ed efficace andamento della procedura;

che i ricorrenti vanno autorizzati ad abitare l'appartamento sito in [REDACTED] [REDACTED] fino alla vendita e, in ogni caso, non oltre l'espletamento della seconda asta, curandone l'ordinaria e diligente manutenzione nonché ad utilizzare, sino alla vendita, l'autovettura [REDACTED], curandone l'ordinaria e diligente manutenzione;

ORDINA

Ai ricorrenti la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo quanto sopra disposto per l'abitazione e per l'autoveicolo sopra indicati.



Si comunichi alla parte istante ed al liquidatore nominato.

Catania, 31/08/2022

Il Presidente
dott. Roberto Cordio

